



BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Prima n. 18

venerdì, 25 marzo 2022

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

SOMMARIO

SEZIONE I

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE 17 marzo 2022, n. 7/R

**Regolamento di attuazione degli articoli 86, com-
mi 9 e 10, ed 87, comma 4, della legge regionale 10
novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del terri-
torio) in materia di porti di interesse regionale.** pag. 3

LEGGE REGIONALE 17 marzo 2022, n. 8

Formazione del personale del servizio sanitario

**regionale sull'utilizzo dei farmaci cannabinoidi per
finalità terapeutiche. Modifiche alla l.r. 18/2012.** " 11

SEZIONE II

CONSIGLIO REGIONALE**- Mozioni**

MOZIONE 8 marzo 2022, n. 732

**In merito all'aumento della produzione di canna-
bis per uso terapeutico in Italia.** " 13

SEZIONE I

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 marzo 2022, n. 7/R

Regolamento di attuazione degli articoli 86, commi 9 e 10, ed 87, comma 4, della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) in materia di porti di interesse regionale.

La Giunta regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
emana

il seguente regolamento:

INDICE

Preambolo

Capo I

Disposizioni generali. Disposizioni sulle modalità di formazione del PRP e sugli elaborati da trasmettere alla struttura regionale competente ai sensi dell'articolo 87, comma 4 lettere a) e b), l.r. 65/2014

Art. 1 - Oggetto e definizioni (Articoli 86 commi 9 e 10 ed 87, comma 4, della l.r. 65/2014)

Art. 2 - Formazione del PRP (Articolo 87, comma 4, lettera a) della l.r. 65/2014)

Art. 3- Elaborati e contenuti del PRP (Articolo 87, comma 4, lettera a) della l.r. 65/2014)

Art. 4 - Relazione generale (Articolo 87, comma 4, lettera a) della l.r. 65/2014)

Art. 5 - Quadro conoscitivo del PRP (Articolo 87, comma 4, lettera a) della l.r. 65/2014)

Art. 6 - Progetto di PRP relativo agli interventi e alle opere (Articolo 87, comma 4, lettera a) della l.r. 65/2014)

Art. 7 - Norme tecniche di attuazione del PRP (Articolo 87, comma 4, lettera a) della l.r. 65/2014)

Art. 8 - Studi di settore contenuti nel PRP (Articolo 87, comma 4, lettera a) della l.r. 65/2014)

Art. 9 - Elaborati tecnici del PRP (Articolo 87, comma 4, lettera a) della l.r. 65/2014)

Art. 10 - Elaborati da trasmettere per le valutazioni della struttura regionale competente di cui all'articolo 86, comma 4 della l.r. 65/2014 (Articolo 87, comma 4, lettera b) della l.r. 65/2014)

Capo II

Disposizioni concernenti le attività di diportismo nautico a basso impatto ambientale ai sensi dell'articolo 87, comma 4 lettera c), l.r. 65/2014

Art. 11 - Nautica sociale (Articolo 87, comma 4, lettera c) della l.r. 65/2014)

Capo III

Interventi non assoggettati alla valutazione tecnica della struttura regionale competente ai sensi dell'articolo 87, comma 4, lettera e) della l.r. 65/2014. Disposizioni concernenti le opere consentite in assenza di PRP ai sensi dell'articolo 86, comma 10 della l.r. 65/2014

Art. 12 - Tipologie di opere portuali non assoggettate alla valutazione di idoneità tecnica (Articolo 87, comma 4, lettera e) della l.r. 65/2014)

Art. 13 - Tipologie di opere consentite in assenza di PRP (Articolo 86, comma 10 della l.r. 65/2014) Capo IV - Disposizioni per l'attuazione del PRP in attuazione dell'articolo 86, comma 9, l.r.65/2014. Procedure per il rilascio delle concessioni demaniali marittime per la realizzazione di nuove strutture dedicate alla nautica da diporto ai sensi dell'articolo 87, comma 4, lettera d) della l.r. 65/2014

Art. 14 - Adeguamenti tecnico funzionali (Articolo 86, comma 9 della l.r. 65/2014)

Art. 15 - Ammissibilità delle istanze (Articolo 87, comma 4, lettera d) della l.r. 65/2014)

Art. 16 - Rilascio della concessione demaniale marittima (Articolo 87, comma 4, lettera d) della l.r. 65/2014)

Capo V

Norme finali e transitorie

Art. 17- Norme finali e transitorie

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, comma 3 e 6, della Costituzione;

Visti gli articoli 42 e 44 dello Statuto;

Visto il Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della Navigazione);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 (Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione);

Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172);

Visto il decreto legislativo 12 novembre 2020, n. 160 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione

della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167);

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.);

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 (Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59);

Vista la legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112);

Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza);

Vista la legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell'Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 88/1998 e l.r. 1/2005);

Vista la legge regionale del 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) ed in particolare gli articoli 85, 86 e 87;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale del 6 marzo 2017, n. 7/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 56, comma 6, della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 "Norme per il governo del territorio".

Formazione e gestione del sistema informativo geografico regionale);

Visto il piano di indirizzo territoriale (PIT), approvato con la deliberazione del Consiglio regionale 24 luglio 2007, n. 72, ed, in particolare, l'allegato del PIT, denominato: "Masterplan dei porti. La rete dei porti toscani";

Vista la variante al PIT approvata con la deliberazione del Consiglio regionale 27 marzo 2015, n. 37 (Atto di integrazione del piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico. Approvazione ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 "Norme per il governo del territorio");

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 23 dicembre 2021;

Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale di adozione dello schema di regolamento del 17 gennaio 2022, n. 27;

Visto il parere favorevole della IV commissione consiliare, espresso nella seduta del 16 febbraio 2022 con le raccomandazioni di seguito indicate:

“- presidiare l'attuazione delle disposizioni del nuovo regolamento attraverso un monitoraggio, in particolare, con riferimento a quanto previsto all'articolo 13 "Tipologie di opere consentite in assenza di PRP";

- in via collaborativa, si suggerisce, ai fini di una migliore leggibilità, di riportare nel titolo anche la menzione dell'articolo 86, commi 9 e 10 della l.r. 65/2014, poiché parte del regolamento ne costituisce attuazione e di indicare, nelle rubriche dei singoli articoli, l'articolo e il comma di legge di cui quell'articolo del regolamento costituisce attuazione";

Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'articolo 18, comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale 31 gennaio 2022, n. 6;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 7 marzo 2022, n. 244;

Considerato quanto segue:

1. E' necessario precisare i contenuti tecnico-amministrativi del piano regolatore portuale (PRP) in attuazione dell'articolo 86 della l.r. 65/2014 e disciplinare il dettaglio del procedimento di formazione e attuazione del PRP;

2. E' necessario definire compiutamente gli elaborati descrittivi, grafici e normativi che costituiscono la documentazione tecnica del PRP dei porti di interesse regionale;

3. Nel rispetto della disciplina prevista dal d.lgs. n. 50/2016, nonché dal relativo regolamento di attuazione,

è necessario precisare i dettagli relativi alle modalità di svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica, avuto specifico riguardo alle forme consultive del pubblico avviso e del concorso di idee, al fine di consentire alle amministrazioni competenti di orientare i contenuti del PRP verso le proposte che meglio corrispondano agli obiettivi di interesse pubblico e alle attese degli operatori del diportismo nautico, dei pescatori, degli utenti della nautica sociale, nonché degli operatori della ricettività e di tutti i soggetti comunque interessati alla nautica da diporto;

4. E' necessario ridefinire le modalità di rilascio delle concessioni demaniali marittime finalizzate alla realizzazione delle strutture dedicate alla nautica da diporto, in relazione sia al d.p.r. n. 509/1997, avvalendosi della facoltà riconosciuta alla Regione dall'articolo 11 del citato d.p.r. n. 509/1997, nonché dall'articolo 183 del d.lgs. 50/2016;

5. L'articolo 3 del d.lgs. 160/2020, recante modifiche al d.lgs. 171/2005, ha definito la nautica sociale quale la navigazione da diporto effettuata in acque marittime o interne per fini esclusivamente sportivi o ricreativi e senza scopo di lucro, mediante natanti da diporto con qualsiasi propulsione e con scafo di lunghezza fino a sei metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, nonché il complesso delle attività finalizzate a diffondere la conoscenza e la pratica della nautica da diporto a favore degli studenti degli istituti scolastici di ogni ordine e grado di età non inferiore a nove anni, oppure, anche a scopo di ausilio terapeutico, a favore delle persone con disabilità di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge - quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) o con disturbi psicologici, dell'apprendimento o della personalità; si rende pertanto necessario introdurre tale concetto nell'ambito della regolamentazione regionale;

6. E' necessario garantire ai diportisti con disabilità la piena accessibilità di spazi, attrezzature e servizi dell'ambito portuale tramite la previsione di apposite opere di miglioramento da realizzare;

7. Al fine del corretto svolgimento delle funzioni turistico-diportistiche delle infrastrutture portuali di interesse regionale è necessario richiamare l'importanza del rispetto degli standard indicati dall'Allegato II della Disciplina del Masterplan dei porti toscani, parte integrante del PIT vigente, in modo tale che gli enti competenti, nella definizione degli atti e dei procedimenti finalizzati alla realizzazione e gestione dei servizi di ormeggio per le unità da diporto, tengano conto dell'esigenza prioritaria di tali dotazioni;

8. Al fine di disciplinare gli interventi volti a sostenere la nautica sociale, si rende necessario, nell'ambito della redazione del PRP, l'ente competente svolga una ricognizione diretta ad accertare la domanda di ormeggi per la nautica sociale e ad individuare il numero massimo di posti barca da riservare agli utenti diportisti residenti nel comune in cui insiste il porto o l'approdo turistico;

9. E' necessario precisare che l'ente competente all'approvazione del PRP acquisisce tutti i pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, previsti dalle discipline settoriali statali o regionali quali, a titolo non esaustivo, l'autorizzazione di cui all'articolo 17, comma 1 lettera e), della l.r. n. 80/2015;

10. Di accogliere la raccomandazione espressa dalla IV Commissione consiliare che chiede di presidiare l'attuazione delle disposizioni del nuovo regolamento e, conseguentemente, di stabilire mediante la deliberazione della Giunta regionale 7 marzo 2022, n. 244 (Approvazione in via definitiva del Regolamento di attuazione degli articoli 86 commi 9 e 10 ed 87, comma 4, della legge regionale novembre 2014, n. 65 "Norme per il governo del territorio" in materia di porti di interesse regionale) che la Giunta regionale trasmetta, con cadenza biennale, un rapporto di monitoraggio al Consiglio regionale relativo, in particolare, all'applicazione dell'articolo 13 del Regolamento;

11. Di accogliere la raccomandazione espressa nel parere reso dalla IV Commissione consiliare e, conseguentemente, modificare il testo, riportando nel titolo del Regolamento anche la menzione dell'articolo 86, commi 9 e 10, della l.r. 65/2014; nonché indicando nelle rubriche dei singoli articoli, l'articolo e il comma della l.r. 65/2014, di cui quell'articolo costituisce attuazione;

Si approva il presente regolamento:

Capo I

Disposizioni generali. Disposizioni sulle modalità di formazione del PRP e sugli elaborati da trasmettere alla struttura regionale competente ai sensi dell'articolo 87, comma 4 lettere a) e b), l.r.65/2014

Art. 1

Oggetto e definizioni

(Articoli 86 commi 9 e 10 ed 87, comma 4, della l.r. 65/2014)

1. In attuazione dell'articolo 87 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), il presente regolamento:

a) disciplina le modalità di formazione ed il procedimento di attuazione del piano regolatore portuale (PRP);

b) indica gli elaborati da trasmettere alla struttura regionale competente per l'espressione del parere di cui all'articolo 86, comma 4, della legge regionale del 10 novembre 2014 n. 65 (Norme per il governo del territorio);

c) disciplina le attività di diportismo nautico a basso impatto ambientale con riferimento ad unità da diporto che non superino 10 metri di lunghezza;

d) individua le opere di trascurabile importanza i cui progetti non sono sottoposti alla valutazione tecnica della struttura regionale competente di cui all'articolo 25, comma 1, lettera b) della legge regionale 1 dicembre

1998, n. 88 (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112);

e) disciplina gli interventi di adeguamento tecnico funzionale di cui all'articolo 86, comma 8 della l.r. 65/2014;

f) disciplina le opere di manutenzione delle infrastrutture, delle attrezzature e degli impianti del porto in assenza del piano regolatore portuale, nei porti di interesse regionale di cui all'articolo 86, comma 10 della l.r. 65/2014.

2. Ai fini del presente regolamento, sono indicati quali "enti competenti" il comune e l'Autorità portuale regionale, che, ai sensi della l.r. 65/2014 e della legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell'Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 88/1998 e l.r. 1/2005):

a) definiscono il PRP, nei porti di rispettiva competenza;

b) rilasciano le concessioni demaniali nei porti di rispettiva competenza.

Art. 2

Formazione del PRP

(Articolo 87, comma 4, lettera a) della l.r. 65/2014)

1. Ai sensi dell'articolo 45, comma 2, della l.r. 65/2014, per la formazione del PRP, e delle sue varianti, dei porti e degli approdi turistici di interesse regionale, si procede mediante accordo di pianificazione promosso dal comune competente. Le previsioni definite dal PRP sono coerenti con gli obiettivi e le azioni strategiche per la portualità turistica individuati dal Masterplan dei porti toscani, denominato "Masterplan dei porti. La rete dei porti toscani", parte integrante del piano di indirizzo territoriale (PIT) di cui all'articolo 88 della l.r. 65/2014, da ora in poi, indicato come "Masterplan dei porti toscani del PIT".

2. Ai fini della elaborazione dei contenuti del PRP, gli enti competenti possono pubblicare un avviso invitando soggetti pubblici e privati a presentare manifestazioni di interesse in merito allo sviluppo della portualità turistica e alla promozione del diportismo nautico. La proposta di PRP evidenzia gli esiti del pubblico avviso.

Art. 3

Elaborati e contenuti del PRP

(Articolo 87, comma 4, lettera a) della l.r. 65/2014)

1. Il PRP è costituito dai seguenti elaborati:

- a) la relazione generale;
- b) il quadro conoscitivo;
- c) il progetto di PRP relativo agli interventi e alle opere;
- d) le norme tecniche di attuazione;
- e) la documentazione di supporto comprendente gli studi di settore e gli elaborati tecnici di cui agli articoli 8 e 9.

2. Gli elaborati di cui al comma 1 sono trasmessi secondo le modalità previste nel regolamento di cui all'articolo 56, comma 5, della l.r. 65/2014.

Art. 4

Relazione generale del PRP

(Articolo 87, comma 4, lettera a) della l.r. 65/2014)

1. La relazione generale contiene:

a) la descrizione del percorso metodologico, seguito per la formazione del PRP con particolare riferimento alla coerenza con gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica di competenza della regione, della provincia e del comune, nonché alla coerenza con la normativa nazionale e regionale;

b) la descrizione dello stato attuale dell'ambito portuale e delle sue relazioni con il territorio e gli insediamenti urbani;

c) la sintesi dei principali studi di settore condotti a supporto del PRP;

d) la sintesi del processo di valutazione seguito per il dimensionamento del bacino portuale, con particolare riferimento alla procedura della valutazione ambientale strategica (VAS) e al confronto tra soluzioni oppure scenari differenti;

e) il quadro di sintesi delle criticità di carattere fisico-morfologico, funzionale, ambientale e la definizione degli obiettivi specifici del PRP;

f) la descrizione di principi, finalità e caratteristiche del PRP, con riferimento all'assetto proposto e alle destinazioni funzionali assegnate ai vari ambiti;

g) la descrizione dei posti barca, per tipologia di funzione, compresi nel bacino portuale in coerenza con il dimensionamento massimo sostenibile individuato nell'ambito delle procedure valutative;

h) l'ipotesi di flotta di progetto per la nautica da diporto individuata per classi dimensionali, con descrizione dei criteri organizzativi della flotta stessa all'interno del bacino portuale;

i) l'esito della verifica del rispetto delle direttive e degli standard prescrittivi di cui all'Allegato II, "Direttive e standard per la pianificazione e progettazione di porti ed approdi turistici", della disciplina parte integrante del piano di indirizzo territoriale (PIT) di cui all'articolo 88 della l.r. 65/2014.

Art. 5

Quadro conoscitivo del PRP

(Articolo 87, comma 4, lettera a) della l.r. 65/2014)

1. Il quadro conoscitivo del PRP indica, in particolare:

a) la corografia, il sistema della accessibilità da terra, i collegamenti marittimi passeggeri e commerciali, il settore di traversia principale;

b) i riferimenti al sistema dei vincoli sovraordinati e delle aree soggette a tutela speciale individuato negli strumenti della pianificazione territoriale;

c) la ricognizione morfologica dello stato attuale dell'ambito portuale tesa ad evidenziare l'assetto portuale esistente in relazione all'andamento delle altimetrie e batimetrie aggiornate;

d) la ricognizione sulle destinazioni d'uso delle aree di waterfront e sulle altre aree interessate da attività di carattere sociale e ricreativo o comunque di interesse collettivo;

e) la ricognizione sul tessuto edilizio e sul patrimonio di valore storico-architettonico ed ambientale presente nell'area portuale e nelle aree limitrofe;

f) la ricognizione sulle funzioni in atto nell'ambito portuale, con l'indicazione delle concessioni demaniali marittime, del limite del demanio marittimo e del perimetro delle aree esterne all'ambito portuale aventi funzioni strettamente correlate allo scalo marittimo;

g) la ricognizione, ai sensi dell'articolo 11, diretta ad individuare la domanda di posti di ormeggio per la nautica sociale e per gli utenti diportisti residenti.

2. Ai fini dell'espressione del parere di idoneità tecnica sui PRP, il quadro conoscitivo dei progetti relativi agli ormeggi che abbiano le condizioni per essere trasformati in porti turistici, o i progetti relativi a porti turistici esistenti è integrato dai seguenti elaborati:

a) rilievi e descrizione dello stato di conservazione nonché della tipologia delle infrastrutture principali;

b) elenco degli interventi sulle infrastrutture realizzati almeno negli ultimi 20 anni, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria.

Art. 6

Progetto di PRP relativo agli interventi e alle opere

(Articolo 87, comma 4, lettera a) della l.r. 65/2014)

1. In conformità con gli indirizzi dei piani operativi dei comuni, il progetto degli interventi e delle opere definisce:

a) l'ambito di PRP e le previsioni dell'assetto portuale;

b) la zonizzazione di PRP comprendente l'individuazione delle aree funzionali a mare e a terra, dei sottoambiti, delle relative destinazioni d'uso e delle viabilità di accesso esistente e di progetto alle diverse aree;

c) l'assetto planoaltimetrico di PRP con l'indicazione delle opere portuali fisse sia esterne che interne, del canale di accesso, dell'avamposto e delle darsene interne con relativi requisiti dimensionali, dei fondali di progetto, dei piazzali e delle aree a terra, delle aree soggette a escavazione e di quelle soggette a riempimento con stima dei relativi volumi;

d) l'organizzazione dei servizi, delle attrezzature e degli impianti di PRP, l'indicazione degli spazi, delle aree di servizio e delle attrezzature di uso collettivo, con particolare riferimento a scali di alaggio, scivoli, impianti di rifornimento, parcheggi e aree di sosta e aree a verde;

e) le tabelle relative al dimensionamento dell'infrastruttura portuale e alla verifica del soddisfacimento degli standard nautici, ambientali e per servizi e attrezzature di base a terra di cui all'allegato II, della disciplina del Masterplan dei porti toscani del PIT;

f) gli interventi volti a garantire la piena accessibilità dell'ambito portuale alle persone con disabilità;

g) gli interventi per la valorizzazione del patrimonio storico-architettonico esistente nell'ambito portuale;

h) le aree soggette a vincolo preordinato all'esproprio;

i) stima di massima dei costi degli interventi e delle opere previsti dal PRP.

Art. 7

Norme tecniche di attuazione del PRP

(Articolo 87, comma 4, lettera a) della l.r. 65/2014)

1. Le norme tecniche di attuazione del PRP si distinguono in:

a) norme di disciplina generale;

b) norme di disciplina delle aree funzionali.

2. Sono norme di disciplina generale:

a) la definizione delle dimensioni relative alle opere marittime interne e esterne;

b) l'indicazione delle funzioni comprese nell'ambito portuale, le destinazioni d'uso ammesse e relativi limiti e condizioni di trasformazione;

c) l'individuazione del dimensionamento massimo complessivo del porto determinato a seguito delle procedure valutative, come sommatoria dei posti barca riferiti a funzioni omogenee, quali le funzioni di diporto nautico, nautica sociale, pesca professionale, charter nautico, noleggio e locazione di unità da diporto, circoli nautici e velici, e comprensivo dei posti riservati alle unità da diporto in transito, in ottemperanza alle disposizioni legislative vigenti;

d) l'individuazione del livello prestazionale delle opere marittime interne ed esterne, con particolare riferimento alle condizioni di trascinabilità delle opere di difesa ed alle capacità riflettenti oppure smorzanti, oltre che alle condizioni di utilizzo delle infrastrutture portuali che emergono dagli esiti di dette verifiche;

e) la disciplina delle infrastrutture, della viabilità, dei parcheggi e delle aree di sosta;

f) la verifica degli standard nautici, ambientali e per servizi e attrezzature di base a terra di cui all'allegato II, della disciplina del Masterplan dei porti toscani del PIT, nonché la disciplina degli interventi finalizzati a garantire il pieno soddisfacimento degli standard medesimi;

g) prescrizioni ambientali, paesaggistiche, modalità e condizioni di attuazione delle previsioni del PRP.

3. Le norme di disciplina delle aree funzionali del PRP individuano:

a) le caratteristiche, gli usi e le prescrizioni per ciascuna singola area;

b) la disciplina attuativa per le aree interessate da trasformazioni edilizie ed urbanistiche, definite anche mediante ricorso a specifiche schede-norma di dettaglio.

4. I progetti del PRP, relativi agli ormeggi che abbiano le condizioni per essere trasformati in porti turistici, o ai progetti del PRP relativi a porti turistici esistenti sono predisposti assumendo a quadro conoscitivo anche gli elaborati di cui all'articolo 5, comma 2.

Art. 8

Studi di settore contenuti nel PRP

(Articolo 87, comma 4, lettera a) della l.r. 65/2014)

1. Gli studi di settore sono costituiti da:

a) lo studio meteomarinario, con indicazione dell'esposizione paraggio e settore di traversia, regime dei venti foranei, regime del moto ondoso, correnti, variazione dei livelli, statistica degli eventi estremi;

b) lo studio della propagazione del moto ondoso a costa;

c) lo studio dell'agitazione ondosa all'interno del porto nelle condizioni di comfort, sicurezza e limite, come previste dalle raccomandazioni tecniche per la progettazione dei porti turistici, per effetto sia di onde provenienti da largo che di onde generate da venti locali e valutazione dei possibili fenomeni di risonanza;

d) lo studio degli effetti indotti dalle nuove opere di PRP sul regime delle correnti e del trasporto solido, con particolare riferimento ai possibili problemi di insabbiamento del porto;

e) l'inquadramento morfologico, geologico, idrologico e sedimentologico dell'area;

f) la ricognizione delle biocenosi presenti nell'ambito portuale e nell'immediato intorno;

g) lo studio sulla gestione dei materiali di dragaggio;

h) lo studio di fattibilità economico-finanziaria del PRP.

2. Nel caso di varianti ai PRP che prevedano gli interventi di cui all'articolo 45, comma 3, della l.r. 65/2014, è

ammessa la trasmissione della documentazione priva degli studi di settore di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d).

3. Con riferimento ai progetti del PRP, relativi agli ormeggi che abbiano le condizioni per essere trasformati in porti turistici, o ai progetti del PRP relativi a porti turistici esistenti la predisposizione degli elaborati di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), g), h), è effettuata prendendo a riferimento quelli di cui all'articolo 5, comma 2.

Art. 9

Elaborati tecnici del PRP

(Articolo 87, comma 4, lettera a) della l.r. 65/2014)

1. Gli elaborati tecnici sono costituiti da:

a) la tavola dello stato attuale dell'ambito portuale;

b) la tavola di sovrapposizione del nuovo PRP con lo stato attuale dell'ambito portuale;

c) la tavola di sovrapposizione del nuovo PRP con il PRP vigente;

d) la tavola del piano degli ormeggi, contenente le ipotesi della distribuzione ed organizzazione della flotta di progetto, con indicazione degli ormeggi destinati a diporto nautico, nautica sociale, pesca, cantieristica, riserva di posti per il transito, mezzi di servizio, all'interno del bacino portuale;

e) la tavola degli standard di cui all'allegato II della disciplina del Masterplan dei porti toscani del PIT, con l'individuazione e la localizzazione delle dotazioni esistenti e di quelle di nuova realizzazione;

f) la relazione descrittiva con la quale, ai sensi dell'articolo 15 dell'allegato II della disciplina del Masterplan dei porti toscani del PIT, e con specifico riferimento alle aree urbano-portuali consolidate, mediante la quale si evidenziano le condizioni del contesto urbanistico e morfologico dei luoghi che rendono difficile il reperimento di nuove aree a parcheggio. La relazione è necessaria nel caso in cui si intenda far ricorso ad uno standard inferiore all'ammisura ordinaria di 1,25 posti auto per posto barca;

g) l'indicazione dell'articolazione temporale e delle varie fasi attuative con particolare riferimento alle aree e agli interventi oggetto di realizzazione unitaria;

h) la relazione paesaggistica, contenente elaborazioni grafiche tridimensionali, simulazioni e fotoinserti finalizzate ad illustrare le trasformazioni previste dal PRP nel contesto paesaggistico, e che attestino la coerenza del PRP con le direttive e le prescrizioni dei beni paesaggistici, qualora presenti;

i) eventuali altri elaborati ritenuti necessari per una più completa definizione dei contenuti del piano.

Art. 10

Elaborati da trasmettere per le valutazioni della struttura regionale competente di cui all'articolo 86, comma 4 della l.r. 65/2014

(Articolo 87, comma 4, lettera b) della l.r. 65/2014)

1. Ai fini delle valutazioni della struttura regionale competente di cui all'articolo 86, comma 4 della l.r. 65/2014 sono trasmessi i seguenti elaborati:

- a) la relazione generale di cui all'articolo 4;
- b) il quadro conoscitivo in relazione agli elementi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e c);
- c) il progetto di PRP relativo agli interventi e alle opere in relazione agli elementi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c);
- d) le norme tecniche di attuazione di cui all'articolo 7;
- e) gli studi di settore di cui all'articolo 8;
- f) gli elaborati tecnici in relazione agli elementi di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a), b), c), d) e g).

Capo II

Disposizioni concernenti le attività di diportismo nautico a basso impatto ambientale ai sensi dell'articolo 87, comma 4 lettera c), l.r. 65/2014

Art. 11

Nautica sociale

(Articolo 87, comma 4, lettera c) della l.r. 65/2014)

1. Ai fini della qualificazione dei porti e degli approdi turistici di cui all'articolo 85, comma 1, della l.r. 65/2014, prevista dal PIT, l'ente competente promuove gli interventi volti a valorizzare le attività di diportismo nautico a basso impatto ambientale esercitate con unità da diporto della lunghezza massima di metri lineari 10.

2. Il PRP individua e disciplina gli interventi finalizzati a salvaguardare la nautica sociale, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172), con particolare riguardo agli utenti diportisti residenti nel comune nel cui territorio sono localizzare le infrastrutture portuali turistiche di interesse regionale. Il PRP contiene inoltre una ricognizione diretta ad accertare la domanda di ormeggi per la nautica sociale e ad individuare il numero massimo di posti barca da riservare agli utenti diportisti residenti nel comune in cui insiste il porto o l'approdo turistico.

3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono contestualmente finalizzati:

- a) al soddisfacimento degli standard nautici, ambientali e per servizi e attrezzature di base a terra, disciplinati dall'allegato II della disciplina del Masterplan dei porti toscani del PIT;
- b) a garantire ai diportisti con disabilità la piena accessibilità di spazi, attrezzature e servizi dell'ambito portuale tramite apposite opere di miglioramento.

Capo III

Interventi non assoggettati alla valutazione tecnica della

struttura regionale competente ai sensi dell'articolo 87, comma 4, lettera e) della l.r. 65/2014. Disposizioni concernenti le opere consentite in assenza di PRP ai sensi dell'articolo 86, comma 10 della l.r. 65/2014

Art. 12

Tipologie di opere portuali non assoggettate alla valutazione di idoneità tecnica (Articolo 87, comma 4, lettera e) della l.r. 65/2014)

1. Nei porti provvisti di PRP approvato, non sono sottoposte alla valutazione tecnica di cui all'articolo 87, comma 1, della l.r. 65/2014 le seguenti opere:

- a) opere edilizie ininfluenti per gli aspetti idraulico-marittimi;
- b) opere di manutenzione delle infrastrutture, delle attrezzature e degli impianti del porto;
- c) rimozione e posa in opera di pontili galleggianti per l'attracco di imbarcazioni da diporto all'interno di specchi acquei, in coerenza con gli esiti delle simulazioni sull'agitazione interna dello specchio acqueo, ed a condizione che l'intervento non comporti un incremento dei posti barca rispetto al dimensionamento stabilito dal PRP approvato in esito alla procedura di VAS.

2. Con riferimento al comma 1, lettera b), per opere di manutenzione si intendono:

- a) interventi di rifiorimento della scogliera senza variazione della sagoma e delle caratteristiche originarie del progetto;
- b) interventi di dragaggio dello specchio acqueo per il mantenimento della funzionalità del porto;
- c) interventi di riparazione e ripristino delle infrastrutture esistenti che non modifichino il progetto originario dell'opera.

3. Per le opere non assoggettate alla valutazione tecnica di cui al comma 1, l'ente competente trasmette alla struttura regionale competente una comunicazione concernente la descrizione dei lavori che intende svolgere, corredata dall'asseverazione del responsabile del procedimento circa la conformità dell'intervento al PRP, nonché dalla documentazione tecnica, comprendente:

- a) la descrizione delle motivazioni e delle modalità operative dell'intervento;
- b) il dimensionamento e le verifiche prestazionali collegate all'intervento;
- c) la descrizione dei materiali utilizzati e delle loro caratteristiche, con particolare riferimento alla durabilità in ambiente marino.

4. Decorsi 30 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3 senza che la struttura regionale competente abbia espresso l'esigenza di documentazione integrativa volta a chiarire l'inquadramento del progetto o abbia comunicato che lo stesso deve essere oggetto della valuta-

zione di idoneità tecnica, il comune può procedere alla approvazione del progetto.

Art. 13

Tipologie di opere consentite in assenza di PRP (Articolo 86, comma 10 della l.r. 65/2014)

1. Le opere di manutenzione consentite ai sensi dell'articolo 86, comma 10 della l.r. 65/2014, nei porti di interesse regionale non provvisti di PRP approvato, sono assoggettate alla valutazione positiva di idoneità tecnica da parte della struttura regionale competente.

2. Ai fini del presente articolo, le opere di manutenzione assoggettate alla valutazione positiva di idoneità tecnica comprendono:

a) interventi di rifiorimento ed adeguamento dell'opera di difesa senza prolungamento della stessa a condizione che non determinino un mutamento delle condizioni di utilizzo dello specchio acqueo;

b) dragaggio dello specchio acqueo per il mantenimento della funzionalità del porto, oltre che delle condizioni di sicurezza della navigazione;

c) interventi di riparazione e ripristino e adeguamento delle infrastrutture esistenti che non ne modifichino le condizioni di utilizzo, inclusi gli interventi di cui all'articolo 11, comma 3, lettera b);

d) la sostituzione di pontili galleggianti esistenti nel rispetto delle condizioni di agitazione interna.

3. Al fine di identificare ulteriori opere di manutenzione delle infrastrutture ai sensi dell'articolo 86, comma 10, della l.r. 65/2014, l'ente competente trasmette alla struttura regionale competente la documentazione atta all'identificazione di tali opere. La struttura regionale competente comunica l'esito delle verifiche, in merito alla rispondenza dell'intervento alla fattispecie di cui all'articolo 86, comma 10 della l.r. 65/2014, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della documentazione.

4. In caso di esito favorevole da parte della struttura regionale competente, relativamente alle opere di cui al comma 3, l'ente competente trasmette alla struttura regionale competente il progetto definitivo di tali opere, corredato dal rilievo dello stato anteriore all'intervento e dal parere favorevole oppure del nullaosta degli uffici dell'Autorità marittima territorialmente competenti in materia di sicurezza della navigazione, di cui all'articolo 81 del Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione) e all'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2020, n. 190 (Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti).

Capo IV

Disposizioni per l'attuazione del PRP in attuazione

dell'articolo 86, comma 9, l.r. 65/2014. Procedure per il rilascio delle concessioni demaniali marittime per la realizzazione di nuove strutture dedicate alla nautica da diporto ai sensi dell'articolo 87, comma 4, lettera d) della l.r. 65/2014

Art. 14

Adeguamenti tecnico funzionali (Articolo 86, comma 9 della l.r. 65/2014)

1. Relativamente agli adeguamenti tecnico funzionale (ATF) del PRP, disciplinati dall'articolo 86, comma 9, della l.r. 65/2014, l'ente competente approva l'ATF del PRP vigente previa:

a) asseverazione del comune del rispetto delle condizioni di ammissibilità stabilite dall'articolo 86, comma 9, della l.r. 65/2014, nonché della conformità agli strumenti di pianificazione urbanistica comunale;

b) asseverazione del soddisfacimento degli standard nautici, ambientali e per servizi e attrezzature di base a terra, di cui all'allegato II della disciplina del Masterplan dei porti toscani, con l'indicazione degli eventuali interventi di adeguamento delle dotazioni carenti;

c) parere favorevole oppure nullaosta degli uffici dell'Autorità marittima territorialmente competenti in materia di sicurezza della navigazione, ai sensi dell'articolo 81 del Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione) e all'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2020, n. 190 (Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti).

2. All'ATF sono allegati gli elaborati di contenuto descrittivo, cartografico e normativo, e, ove necessario, gli studi di settore volti ad integrare o aggiornare quelli già redatti per il PRP. La documentazione tecnico-amministrativa concernente l'ATF del PRP approvato è trasmessa alla struttura regionale competente in materia di porti e agli uffici territoriali del Ministero della cultura per le eventuali valutazioni di rispettiva competenza.

3. Fermo restando quanto previsto in merito dal d.lgs. 50/2016 e dalla l. 241/1990, i progetti delle opere portuali che attuano l'ATF sono approvati dall'ente competente previa:

a) valutazione positiva dell'idoneità tecnica effettuata dalla struttura regionale competente ai sensi dell'articolo 87, comma 1, della l.r. 65/2014;

b) verifica di conformità alle disposizioni regionali in materia di tutela paesaggistica, secondo la normativa statale e regionale di riferimento.

Art. 15

Ammissibilità delle istanze (Articolo 87, comma 4, lettera d) della l.r. 65/2014)

1. Con riferimento alle infrastrutture classificate come porto turistico oppure approdo turistico dal Masterplan dei porti toscani, le procedure per il rilascio delle concessioni demaniali marittime finalizzate alla realizzazione di nuove strutture per la nautica da diporto sono disciplinate dal d.p.r. n. 509/1997 e, dalla l.r. 65/2014.

2. Ai fini dell'ammissibilità dei progetti preliminari di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a) del d.p.r. n. 509/1997, la struttura regionale competente esprime la posizione unica regionale, ai sensi della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa).

3. Il comune competente, con riferimento all'articolo 5, comma 2, lettera b), del d.p.r. 509/1997, verifica e assevera la conformità con il PRP, nonché la coerenza con la normativa edilizia, dei progetti preliminari.

4. Per la realizzazione di strutture per la nautica da diporto, l'ente competente può procedere ai sensi dell'articolo 183 del decreto legislativo n. 50/2016.

Art. 16

Rilascio della concessione demaniale marittima
(Articolo 87, comma 4, lettera d) della l.r. 65/2014)

1. Sul progetto definitivo redatto in esito alla procedura selettiva, eventualmente integrato o modificato a seguito del parere di VIA, la struttura regionale competente esprime la valutazione di idoneità tecnica ai sensi dell'articolo 87, comma 1, della l.r. 65/2014. La valutazione positiva di idoneità tecnica è condizione necessaria al rilascio della concessione demaniale marittima concernente la realizzazione delle strutture per la nautica da diporto.

Capo V

Norme finali e transitorie

Art. 17

Norme finali e transitorie

1. I procedimenti concernenti i PRP, le varianti dei PRP, gli ATF dei PRP e il rilascio di concessioni demaniali marittime per la realizzazione di nuove strutture per la nautica da diporto già avviati al momento dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni regolamentari, sono conclusi secondo le disposizioni vigenti al momento della presentazione della relativa istanza.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

GIANI

Firenze, 17 marzo 2022

LEGGE REGIONALE 17 marzo 2022, n. 8

Formazione del personale del servizio sanitario regionale sull'utilizzo dei farmaci cannabinoidi per finalità terapeutiche. Modifiche alla l.r. 18/2012.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Vista la legge regionale 8 maggio 2012, n. 18 (Disposizioni organizzative relative all'utilizzo di talune tipologie di farmaci nell'ambito del servizio sanitario regionale);

Vista la deliberazione della Giunta regionale 24 febbraio 2020, n. 220 (Piano triennale Formas 2020-2022);

Considerato quanto segue:

1. La formazione continua in ambito sanitario è disciplinata dagli articoli 16 bis, 16 ter e 16 quater del d.lgs. 502/1992. In particolare, l'articolo 16 ter, comma 3, disciplina le competenze delle regioni in materia prevedendo che le stesse, mediante appropriate forme di partecipazione degli ordini e dei collegi professionali, provvedano alla programmazione e alla organizzazione dei programmi regionali per la formazione continua, concorrano alla individuazione degli obiettivi formativi di interesse nazionale, elaborino gli obiettivi formativi di specifico

interesse regionale, accreditino i progetti di formazione di rilievo regionale;

2. A livello regionale la formazione continua viene definita, all'articolo 2, comma 1, lettera h), della l.r. 40/2005, come il "complesso delle attività e delle iniziative di adeguamento, aggiornamento e sviluppo continuo delle competenze rivolte al personale dipendente o convenzionato del servizio sanitario regionale". Nel dettaglio, l'articolo 51 della medesima l.r. 40/2005 disciplina la rete formativa del servizio sanitario regionale per la formazione continua e prevede un'apposita Commissione regionale per la formazione sanitaria quale organismo di supporto per la definizione delle linee di indirizzo sulla rete formativa con il compito, tra gli altri, di elaborare proposte e formulare pareri in materia;

3. All'interno del quadro normativo sopra delineato, la presente legge procede, pertanto, ad una modifica della l.r. 18/2012 al fine di favorire un'adeguata formazione sull'utilizzo dei farmaci cannabinoidi per finalità terapeutiche da parte del personale dipendente o convenzionato del sistema sanitario regionale e promuovere, di conseguenza, anche in seguito a specifiche proposte della Commissione regionale per la formazione sanitaria, l'inserimento di tale materia all'interno dei programmi regionali per la formazione continua;

Approva la presente legge

Art. 1

Formazione del personale del servizio sanitario regionale. Inserimento dell'articolo 5 bis nella l.r. 18/2012

1. Dopo l'articolo 5 della legge regionale 8 maggio 2012, n. 18 (Disposizioni organizzative relative all'utilizzo di talune tipologie di farmaci nell'ambito del servizio sanitario regionale), è inserito il seguente:

"Art. 5 bis

Formazione del personale del servizio sanitario regionale

1. La Regione, ai fini di una costante ed adeguata formazione sull'utilizzo dei farmaci cannabinoidi per finalità terapeutiche da parte del personale dipendente o convenzionato del servizio sanitario regionale, promuove la presenza di tale materia nell'ambito dei programmi regionali per la formazione continua sviluppati in attuazione di quanto disposto dall'articolo 16 ter, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

2. Per l'attuazione della finalità di cui al comma 1, la Commissione regionale per la formazione sanitaria, nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 51, comma 5, lettera a), della legge regionale 24 febbraio

2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), può formulare proposte dirette a promuovere l'inserimento della formazione sull'utilizzo dei farmaci cannabinoidi per finalità terapeutiche nella programmazione della formazione continua regionale, di area vasta e aziendale".

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

GIANI

Firenze, 17 marzo 2022

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 08.03.2022.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge del Consiglio regionale 22 dicembre 2021, n. 100

Proponenti:

Consiglieri Melio, Puppa, Paris, Anselmi, Bugliani, Vannucci, Sostegni, Ceccarelli

Assegnata alla 3a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 4 marzo 2022

Approvata in data 8 marzo 2022

Divenuta legge regionale 6/2022 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 8 maggio 2012, n. 18 (Disposizioni organizzative relative all'utilizzo di talune tipologie di farmaci nell'ambito del servizio sanitario regionale.), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

Legge regionale 8 maggio 2012, n. 18

SEZIONE II

CONSIGLIO REGIONALE - Mozioni

MOZIONE 8 marzo 2022, n. 732

In merito all'aumento della produzione di cannabis per uso terapeutico in Italia.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Premesso che:

- l'utilizzo della cannabis per scopi terapeutici è sempre più diffuso a livello internazionale ed anche in ambito nazionale la pianta può essere impiegata in maniera legale per alleviare i sintomi di alcune malattie, quando le terapie convenzionali non risultano sufficienti;
- in particolare, dal 2006, in Italia è consentito ai medici di prescrivere preparazioni magistrali contenenti sostanze vegetali a base di cannabis per uso medico, da preparare in strutture preposte, mentre dal 2013 è anche prescrivibile dai neurologi un prodotto, registrato come medicinale a base di estratti di cannabis, per ridurre gli spasmi dolorosi nella sclerosi multipla;

Visti:

- il decreto del Ministro della salute 9 novembre 2015 (Funzioni di organismo statale per la cannabis previsto dagli articoli 23 e 28 della convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, come modificata nel 1972), il quale, con riferimento all'impiego per uso medico della cannabis, afferma che, seppur ancora oggetto di studi clinici controllati, in considerazione delle evidenze scientifiche prodotte, è considerato "un trattamento sintomatico di supporto ai trattamenti standard, quando questi ultimi non hanno prodotto gli effetti desiderati, o hanno provocato effetti secondari non tollerabili, o necessitano di incrementi psicologici che potrebbero determinare la comparsa di effetti collaterali";
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), che all'articolo 26 reca il divieto di coltivazione in Italia delle piante individuate nelle tabelle allegate "ad eccezione della canapa coltivata esclusivamente per la produzione di fibre o per altri usi industriali, diversi da quelli di cui all'articolo 27, consentiti dalla normativa dell'Unione europea";

Evidenziato che l'approvvigionamento e l'uso in Italia sono regolamentati dal decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni,

dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, il quale dispone che le preparazioni magistrali a base di cannabis prescritte dal medico per la terapia contro il dolore, nonché per gli altri impieghi previsti, sono a carico del servizio sanitario nazionale;

Riscontrato che:

- l'impiego della cannabis a scopo terapeutico si è rivelato particolarmente efficace nel trattamento dei sintomi in persone affette da malattie quali epilessia, fibromialgia, tumori e altre gravi patologie;
- tuttavia, a fronte di una crescente richiesta di farmaci a base di cannabis, risulta sempre più difficile far fronte al fabbisogno interno e, pertanto, molti pazienti non riescono a reperire i farmaci di cui hanno bisogno;

Preso atto che:

- in Italia, l'unico soggetto autorizzato alla produzione nazionale di cannabis per uso medico è lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze (SCFM);
- con riferimento all'anno 2021, è stato stimato un consumo di oltre 1.400 chilogrammi, ma lo SCFM di Firenze è in grado di produrne circa 300 chilogrammi, non garantendo pertanto un approvvigionamento sufficiente a soddisfare la domanda di cannabis terapeutica, che risulta in continua crescita e costringe il nostro Paese a procedere, per buona parte, tramite importazione dall'estero;

Rilevato che:

- gli accordi per l'importazione dall'estero della cannabis permettono di garantire una risposta rapida e concreta alle richieste dei pazienti; tuttavia, al fine di assicurare la continuità terapeutica, nonché un facile reperimento dei medicinali, risulta particolarmente opportuno adottare misure finalizzate ad incrementare la produzione nazionale di cannabis;
- anche da un punto di vista economico e ai fini del controllo di qualità delle sostanze prodotte, risulta opportuno, sia valutare le effettive possibilità di incrementare la produzione nel sito già autorizzato, sia procedere mediante l'apertura di nuovi poli di produzione;
- lo SCFM di Firenze, infatti, dispone di ampi spazi che potrebbero essere destinati all'incremento della produzione di cannabis, con conseguente maggiore disponibilità di prodotto immesso nel sistema pubblico, senza bisogno di importazione dall'estero;

Ricordato che:

- la Regione Toscana, con la legge regionale 8 maggio 2012, n. 18 (Disposizioni organizzative relative all'utilizzo di talune tipologie di farmaci nell'ambito del servizio sanitario regionale), tra le prime in Italia, ha disciplinato l'uso della cannabis per scopi terapeutici, dettando le modalità relative all'utilizzo di farmaci cannabinoidi da parte degli operatori e delle strutture

del servizio sanitario regionale e consentendo altresì la possibilità per la Giunta regionale di stipulare convenzioni ed avviare azioni sperimentali con centri e istituti autorizzati, ai sensi della normativa statale, alla produzione o alla preparazione dei farmaci cannabinoidi;

- il Consiglio regionale ha già proceduto ad esprimere indirizzi in materia con la mozione 18 aprile 2018, n. 1.100 (In merito all'individuazione del complesso gestito dal Centro militare veterinario (CeMiVet) a Grosseto quale centro autorizzato per la coltivazione della cannabis terapeutica) e con la mozione 12 giugno 2019, n. 1.687 (In merito all'aumento della produzione di cannabis per uso terapeutico in Italia);

Considerato che:

- implementare l'attuale polo produttivo ed attivarne eventualmente di nuovi, oltre a garantire il diritto alla salute dei pazienti affetti da particolari patologie, assicurando agli stessi la continuità terapeutica, avrebbe anche il vantaggio di produrre effetti positivi dal punto di vista occupazionale;

- l'implementazione della produzione della cannabis potrebbe, inoltre, consentire di reinvestire in Italia quanto attualmente viene conferito per l'acquisto della sostanza all'estero, potendo pertanto incentivare la ricerca e la sperimentazione in materia, nonché incrementare la qualità del prodotto a disposizione, implementando la certificazione dei processi produttivi, della qualità e dell'origine dei prodotti;

Visto che:

- dal 2017 a oggi il mercato mondiale della canapa si è sviluppato grazie all'utilizzo delle infiorescenze, prodotto a maggior valore aggiunto della pianta ma anche il maggiormente problematico; vi si concentra infatti il tetraidrocannabinolo (THC), la sostanza psicotropa classica come droga nella tabella I della Convenzione unica sugli stupefacenti. Per questa ragione l'attuale impianto normativo si trova ad essere diviso fra le finalità repressive del d.p.r. 309/90, all'epoca concepito per contrastare il mercato illecito, e gli obiettivi assimilati anche dalla legge 2 dicembre 2016, n. 242 (Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa), per favorire il

nuovo mercato della canapa, basato su filiere produttive agro-industriali e finalizzato al settore alimentare e farmaceutico, applicato anche al settore ricreativo. Una serie di problematiche interpretative fra le diverse norme e pronunce giurisprudenziali ha, di fatto, frenato tale filiera, ingenerando negli imprenditori, e negli investitori un continuo timore di poter ricadere all'interno di fattispecie illegali, o di vedere, comunque, il sequestro della propria attività o merce. Come sottolineato da Federcanapa, diversi tribunali hanno, infatti, separato concetto di efficacia drogante da una valutazione in termini percentuali assoluti, ritenendo che tale efficacia debba essere verificata dal giudice in concreto secondo le circostanze;

- occorre quindi un chiarimento sulla portata ed applicabilità delle diverse norme;

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

ad attivarsi, nei confronti del ministero competente, al fine di adottare misure finalizzate all'implementazione della produzione della cannabis terapeutica attraverso il potenziamento dei luoghi già autorizzati e, in particolare, dello SCFM di Firenze, nonché valutando di attivare nuovi poli produttivi, in modo da garantire una maggior copertura del fabbisogno interno;

ad attivarsi nei confronti del Governo affinché la normativa relativa alla coltivazione agricola della canapa possa essere interpretata correttamente, permettendo una ripresa in sicurezza delle filiere produttive agro-industriali della canapa finalizzate al settore alimentare e farmaceutico.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

Il Presidente
Antonio Mazzeo

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

- testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);
- collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre segnature;
- utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;
- indicazione, all'inizio del testo, della denominazione dell'ente emittitore e dell'oggetto dell'atto sintetizzato nei dati essenziali;
- inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se raggruppati per categorie o tipologie omogenee.

Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384631-4610-4624